Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 21 luglio 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1357.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi mediante delega sugli assegni delle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni delle pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1936-XIV, n. 1358.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1936-XIV, n. 1359.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relative al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relative al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale, con la seguente modificazione:

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti del presente decreto è da considerare equipollente ai titoli di studio, di cui sopra, il diploma coloniale da rilasciare dall'apposita Sezione quadriennale del Regio Istituto Orientale di Napoli, secondo gli ordinamenti che ne stabiliscano i corsi e gli insegnamenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1936-XIV, n. 1360.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito ed eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di stabilire il censimento, il deposito e la eventuale requisizione delle rimanenze di bozzoli e di sete derivanti dal raccolto 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, alla data di pubblicazione del presente decreto, bozzoli del raccolto nazionale 1935 e precedenti, doppi compresi, e bozzoli di provenienza estera, dovrà farne denuncia all'Ente Nazionale Serico entro cinque giorni dalla data suddetta.

La denuncia dovrà contenere le seguenti indicazioni, distintamente per i bozzoli nazionali e per quelli di provenienza estera:

a) quantità,
b) qualità,
c) luogo e magazzino di deposito alla data della denuncia.

I bozzoli del raccolto nazionale 1935 e precedenti dovranno essere depositati a cura del detentore, entro dieci giorni dalla data della denuncia di cui al precedente primo comma, in uno stabilimento di stagionatura ed assaggio delle sete del Regno, o in un magazzino generale indicato dall'Ente Nazionale Serico.

Art. 2. — I bozzoli denunciati e depositati a norma del precedente articolo restano vincolati a disposizione dello Stato che potrà procedere in qualunque momento alla loro requisizione.

Le operazioni della eventuale requisizione saranno effettuate, per conto dello Stato, dall'Ente Nazionale Serico, dietro disposizioni del Ministero delle corporazioni.

L'indennità di requisizione sarà stabilita e liquidata dall'Ente Nazionale Serico con le norme di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Art. 3. — Chiunque detenga a qualsiasi titolo, alla data di pubblicazione del presente decreto, sete tratte gregge semplici e addoppiate e torte ottenute sia da bozzoli del raccolto nazionale 1935, sia da bozzoli di provenienza estera, sia importate dall'estero, anche se prodotte con bozzoli doppi, dovrà farne denuncia all'Ente Nazionale Serico entro cinque giorni dalla data suddetta.

La denuncia dovrà contenere le seguenti indicazioni, distintamente per le sete ottenute da bozzoli nazionali, e per quelle ottenute da bozzoli esteri:

a) quantità,
b) specie,
c) qualità,
d) luogo e magazzino di deposito alla data della denuncia.

Nella denuncia dovranno essere indicate anche le sete in corso di preparazione o lavorazione per torcitura o tessitura.

Art. 4. — Le sete tratte gregge semplici e addoppiate e torte ottenute da bozzoli, anche doppi, del raccolto nazionale 1935, denunciate a sensi del precedente art. 3, dovranno, inoltre, entro dieci giorni dalla denuncia, essere depositate in uno stabilimento di stagionatura e assaggio delle sete o in un magazzino generale indicato dall'Ente Nazionale Serico.

Sono escluse dall'obbligo del deposito le sete in corso di preparazione o lavorazione per torcitura o tessitura.

L'obbligo della denuncia di cui al precedente art. 3 e quello del deposito di cui al presente articolo spetta al detentore a qualsiasi titolo.

Art. 5. — I contratti di compra-vendita di bozzoli, di sete tratte gregge semplici e addoppiate e torte, di data certa, stipulati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto e che non abbiano ancora avuto esecuzione, o siano in corso di esecuzione, dovranno essere denunciati all'Ente Nazionale Serico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Sono esclusi dalla denuncia predetta quei contratti di vendita all'estero che siano stati già denunciati all'Ente Nazionale Serico a norma delle disposizioni adottate nei riguardi dell'esportazione dei prodotti serici provenienti dal raccolto bozzoli 1935.

L'obbligo delle denuncie spetta ad entrambi i contraenti.

Spetta all'Ente Nazionale Serico di decidere sulla validità e sulla data dei contratti denunciati.

Contro le decisioni dell'Ente predetto è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse, al Ministro per le corporazioni, che deciderà insindacabilmente.

Art. 6. — Le sete depositate negli stabilimenti di stagionatura ed assaggio o nei magazzini generali, ai sensi del precedente art. 4, non potranno essere estratte dagli stabilimenti stessi senza l'autorizzazione dell'Ente Nazionale Serico.

L'autorizzazione potrà essere concessa nei seguenti casi:

a) per le sete che risultino vendute all'estero e per le quali la spedizione oltre confine venga effettuata direttamente da uno stabilimento di stagionatura presso cui siano state depositate o vengano trasferite di ufficio;

b) per le sete che risultino vendute all'estero e che debbano essere sottoposte in Paese ad ulteriori lavorazioni prima della spedizione

In questo caso potrà essere richiesta opportuna garanzia dall'Ente Nazionale Serico;

c) per le sete destinate a copertura dei contratti denunciati ai sensi del precedente articolo e riconosciuti validi.

In questo caso l'acquirente s'intende sostituito al venditore a tutti gli effetti del presente decreto;

d) per le sete da collocare all'interno, previo versamento all'Ente Nazionale Serico di una somma pari al premio di esportazione stabilito dal R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, calcolato in base alle medie delle Borse sete di New-York e Yokohama del giorno della operazione diminuito del premio stabilito per l'esportazione dei prodotti serici 1935 calcolato sulle stesse medie.

Art. 7. — Alle sete tratte gregge semplici e addoppiate e torte, anche se ottenute da bozzoli doppi, censite e depositate negli stabilimenti di stagionatura ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, e delle quali sia stata autorizzata l'estrazione dallo stabilimento per uno dei casi previsti dal precedente art. 6, lettera *a*) e lettera *b*), e che risul-

tino asportate saranno applicate, fino al 15 giugno 1937, le disposizioni in vigore, dal 1° gennaio 1936, per favorire l'esportazione dei prodotti serici del raccolto 1935.

Le sete di cui al precedente comma, delle quali sia stata autorizzata l'estrazione dallo stabilimento di stagionatura ai sensi del precedente art. 6, lettera d), saranno parificate, qualora vengano esportate, a quelle ottenute dai bozzoli del raccolto 1936 ed ammesse al trattamento stabilito dal R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455.

Art. 8. — Le ditte detentrici, alla data della denuncia, delle sete di cui al secondo comma dell'art. 4 o di quelle indicate alla lettera c) del precedente art. 6, o che di tali sete siano venute in seguito in possesso per successivi trapassi, quando esportino prodotti serici derivanti dal raccolto bozzoli del 1936 non saranno ammesse a fruire del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, fino alla concorrenza del quantitativo complessivo di sete del raccolto 1935 non depositate, o ritirate dopo il deposito, a norma dei sopracitati articoli 4 e 6.

Alle sete che, a termini del precedente comma, non potranno essere ammesse al trattamento previsto dal R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, saranno applicate le disposizioni stabilite per l'esportazione dei prodotti serici 1935.

Art. 9. — Il Ministero delle corporazioni, sentito l'Ente Nazionale Serico, ha facoltà, a suo giudizio insindacabile, di disporre lo svincolo di determinate partite di bozzoli censite e depositate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, per rendere possibile l'esecuzione di contratti di vendita di bozzoli in corrispondenza a contratti di vendita di seta stipulati, con data certa, anteriormente a quella di pubblicazione del presente decreto, e che siano stati regolarmente denunciati a norma del precedente art. 5.

Il Ministero delle corporazioni potrà subordinare lo svincolo delle partite di cui al precedente comma alla presentazione di idonea garanzia od al versamento di una indennità.

Le domande di svincolo dovranno essere trasmesse al Ministero delle corporazioni per il tramite dell'Ente Nazionale Serico.

Art. 10. — Lo Stato si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla requisizione delle sete tratte gregge semplici censite e depositate negli stabilimenti di stagionatura ed assaggio delle sete ai sensi del precedente art. 4.

Le operazioni dell'eventuale requisizione saranno effettuate, per conto dello Stato, dall'Ente Nazionale Serico dietro disposizioni del Ministero delle corporazioni.

L'indennità di requisizione sarà stabilita e liquidata dall'Ente predetto con le norme di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Art. 11. — L'indennità per la requisizione prevista ai precedenti articoli 2 e 10 sarà stabilita dall'Ente Nazionale Serico sulla base del prezzo medio internazionale per la seta tratta greggia semplice alla data del provvedimento di requisizione.

Tale prezzo corrisponderà alla media aritmetica delle quotazioni della seta tratta greggia semplice del titolo 13/15 den., qualità base, nelle Borse sete di New-York e Yokohama per le vendite sul primo, sul terzo e sul sesto mese trattato.

La traduzione in lire italiane delle quotazioni in dollari sarà effettuata al cambio ufficiale giornaliero del dollaro in Italia, e quella delle quotazioni in *yen* attraverso le quotazioni giornaliere di tale valuta in lire sterline al cambio ufficiale di questa in Italia.

Art. 12. — Ai fini della determinazione dell'indennità di requisizione di cui al precedente articolo, le sete tratte gregge semplici requisite saranno sottoposte alle operazioni di assaggio, classificazione e stagionatura presso uno stabilimento di stagionatura delle sete del Regno.

Per l'esecuzione delle operazioni di cui al precedente comma, saranno seguite le norme e le modalità, emanate con i decreti Ministeriali 6 aprile, 7 maggio 1934 e 14 maggio 1935, in applicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente i premi alla seta tratta greggia semplice.

L'indennità di requisizione per la seta tratta greggia semplice, di qualità corrispondente a quella base delle Borse sete di New-York e Yokohama, risulterà dal prezzo medio internazionale calcolato ai sensi del precedente art. 11, aumentato di un premio pari alla differenza fra L. 75 e il prezzo medio internazionale predetto, diminuita del 10 per cento, con un massimo di premio non superiore, in alcun caso, a L. 22,50 per kg. di seta tratta greggia semplice.

L'indennità di requisizione per le sete di qualità e titolo diversi da quella base sarà stabilita secondo la graduazione derivante dai risultati delle operazioni di assaggio e di classificazione di cui ai primi due commi del presente articolo.

Art. 13. — L'indennità di requisizione per i bozzoli di cui al precedente art. 2 sarà determinata, deducendo, da quella calcolata a sensi del terzo comma del precedente art. 12, per la seta tratta greggia semplice, di qualità corrispondente a quella base, un costo di trasformazione dei bozzoli in seta di L. 15 per kg. di seta tratta greggia semplice, e dividendo la somma residua per quattro.

L'indennità determinata in conformità del precedente comma si intende riferita ai bozzoli di qualità reale, e supposto che occorrano kg. 4 di bozzoli secchi per ottenere un chilogramma di seta tratta greggia semplice, e sarà ragguagliata alla effettiva quantità di bozzoli occorrenti per produrre un chilogrammo di seta, e maggiorata o diminuita per le qualità superiori o inferiori alla reale.

Art. 14. — Contro la determinazione delle indennità di requisizione stabilite dall'Ente Nazionale Serico a norma degli articoli 11, 12 e 13 è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione relativa, al Ministero delle corporazioni.

La determinazione delle indennità da parte del Ministero delle corporazioni, in seguito a ricorso, ha carattere definitivo.

Art. 15. — Le spese per il trasporto, il deposito e la giacenza dei bozzoli e delle sete di cui agli articoli 1 e 4 sono a carico dei depositanti, salvo eventuali diritti di rivalsa quando questi non ne siano i proprietari.

Le spese per le operazioni di determinazione della rendita dei bozzoli, quelle per le operazioni di assaggio, classificazione e stagionatura delle sete sono a carico dei proprietari delle partite di merce requisite.

Art. 16. — Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 o che forniscano dati non esatti saranno puniti con l'ammenda fino a L. 10.000, senza pregiudizio delle maggiori pene quando il fatto costituisca reato più grave.

Con le stesse pene sono puniti coloro che occultino con qualsiasi mezzo o non provvedano al deposito dei prodotti di cui agli articoli 1 e 4.

I prodotti eventualmente non denunciati o non depositati a norma degli articoli 1, 3 e 4 sono soggetti a confisca a termini dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 17. — I fondi occorrenti per il pagamento dei premi e delle eventuali indennità di requisizione di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13 saranno messi a disposizione dell'Ente Nazionale Serico con ordini di accreditamento da emettersi dal Ministero delle corporazioni e per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

L'Ente Nazionale Serico presenterà i rendiconti delle operazioni effettuate con i fondi ad esso forniti a norma delle disposizioni medesime.

Art. 18. — L'Ente Nazionale Serico provvederà, secondo le direttive impartite dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, al realizzo all'estero della merce requisita con l'osservanza delle norme riguardanti la disciplina dei cambi ed in relazione alle condizioni del mercato e verserà gli introiti delle vendite in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Allo stesso capitolo saranno versati i proventi delle indennità di cui all'art. 6, lettera d), ed all'art. 9, penultimo comma.

All'Ente predetto potrà essere affidato l'incarico di disporre, secondo le direttive dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, per la trasformazione della merce requisita ai fini della sua esportazione.

Art. 19. — Per le spese da sostenersi dall'Ente Nazionale Serico per l'applicazione del presente decreto sarà aumentato di L. 300.000, lo stanziamento del cap. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1936-37.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 20. — L'Ente Nazionale Serico è investito di ogni e più ampia facoltà di ispezione e controllo per l'applicazione del presente decreto.

Art. 21. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia saranno emanate le disposizioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 22. — Il comma primo dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, è sostituito dal seguente:

« I fondi occorrenti per il pagamento del premio di cui al presente decreto saranno iscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente Nazionale Serico con ordini di accreditamento per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato ».

Art. 23. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1936-XIV, n. **1361**.
Modificazione del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

	Per quintale
Oli minerali greggi altri (voce 643-a-3 della tariffa generale dei dazi doganali)	L. 120
Oli minerali lubrificanti (voce 643 b):	
1. oli bianchi e per trasformatori	» 125
2. altri	» 115
Petrolio (voce 643 c)	» 195
Benzina (voce 643 d)	» 240
Oli minerali altri (voce 643 e)	» 205
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644 a):	
1. con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°	» 115
2. con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°	» 65
Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644 c)	» 120

Resta ferma la tassa di vendita di lire 0.40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali di color nero con densità non inferiore a 0,900, alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi sieno impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.
Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative e salvo quanto dispone l'articolo seguente.
Art. 2. — Dal giorno di entrata in vigore del presente decreto decadono le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 266, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1074, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.
Art. 3. — Le aliquote della tassa di vendita imposta sul benzolo nazionale o proveniente dall'estero (voce ex 649 della tariffa dei dazi doganali) con il R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, sono modificate come segue:

	Per quintale
Benzolo puro o raffinato	L. 85
Benzolo greggio	» 60

All'art. 1 del citato R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, è aggiunto il seguente comma:
« Il Ministro per le finanze è autorizzato inoltre a consentire con proprio decreto la esenzione da tassa di vendita per il benzolo destinato, sotto osservanza delle condizioni e cautele da stabilirsi nel decreto medesimo, ad altre industrie speciali diverse da quella della preparazione dei carburanti ».
Art. 4. — All'art. 7 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, è sostituito il seguente:
« Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924 concernente l'applicazione del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
« Resta fermo in ogni caso l'obbligo del pagamento della maggiore tassa di vendita sugli oli minerali o sugli oli derivati da carbone fossile miscelati con prodotti maggiormente gravati da tributo in base agli accertamenti effettuati dagli agenti della Finanza fino al 23 novembre 1935 ».
Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **1362**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio, in Carini (Palermo).

N. 1362. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio, in Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. **1363**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Cappellania della SS.ma Trinità in Piano di Sorrento (Napoli).

N. 1363. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Cappellania laicale perpetua nella Chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità in Piano di Sorrento (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. **1364**.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del « Sanatorio popolare per tubercolosi Generale Conte Carlo Petitti di Roreto », in Trieste.

N. 1364. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio del « Sanatorio popolare per tubercolosi Generale Conte Carlo Petitti di Roreto », con sede in Trieste, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **1365**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Valenzano (Bari).

N. 1365. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita di San Rocco, in Valenzano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV.
Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'armi avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA D'ARGENTO:

Ferrante Mario, da Vicenza, maggiore nell'XI battaglione A.S. (alla memoria). — Comandante di battaglione Arabo-Somalo, improvvisamente attaccato da forze preponderanti, nel mentre stava collocando gli avamposti, alla testa dei propri reparti reagiva violentemente per arrestare il nemico e ricacciarlo. Nell'aspro combattimento dava mirabile esempio di slancio, tenacia, alto valore, ed infliggeva al nemico perdite notevoli. Mortalmente colpito, cadeva da eroe, incitando i suoi fedeli ascari alla lotta. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13 gennaio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO:

Lazazzera Rocco, da Calatafimi (Trapani), capitano del R.C.T.C. territoriale dell'Eritrea. — Comandante di due sezioni CC.RR. di scorta al Comando del corpo d'armata eritreo, durante un combattimento nel quale lo stesso stato maggiore del Comando veniva attaccato, con ardita azione personale sventava la tenace pressione avversaria. Conduceva quindi l'attacco delle posizioni nemiche che conquistava, concludendo così vittoriosamente lo scontro. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Serra Costantino, da Berechidda (Sassari), vice brigadiere della 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Con la propria sezione, durante un combattimento, agli ordini del proprio ufficiale prima, e poi da solo, tenacemente teneva con la sua squadra, un vallone fortemente battuto, sventando la minaccia di accerchiamento del nemico. Successivamente, seguiva con ardimento e sprezzo del pericolo l'ufficiale che dirigeva l'azione nell'assalto e nella conquista vittoriosa delle posizioni nemiche, trascinando con il suo esempio i propri dipendenti. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Vargiu Antonio, da Sardalis (Cagliari), appuntato della 391 sezione CC.RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Appartenente alla scorta del Comando del corpo d'armata eritreo, durante un combattimento, coadiuvava il proprio comandante di squadra nella difesa di un vallone dal quale il nemico tentava l'accerchiamento del Comando. In seguito, durante un assalto vittorioso, affrontava coraggiosamente un gruppo d'armati che si era avvicinato a pochi passi e ne abbatteva due col fuoco ed un terzo col calcio del moschetto. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA:

Addis Nicolò, da Sassari, carabiniere della 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Facente parte di una squadra a difesa di una posizione, partecipava quindi coraggiosamente all'assalto del nemico, contribuendo efficacemente al successo. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Carboni Bachisio, da Bornova (Sassari), carabiniere della 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Facente parte di una squadra a difesa di una posizione, partecipava quindi coraggiosamente all'assalto del nemico, contribuendo efficacemente al successo. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Di Federico Palladino, da S. Martino sulla Marrucina (Chieti), carabiniere della 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Facente parte di una squadra a difesa di una posizione, partecipava quindi coraggiosamente all'assalto del nemico, contribuendo efficacemente al successo. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Mancosu Quirino, da Loceri (Nuoro), carabiniere della 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Facente parte di una squadra a difesa di una posizione, partecipava quindi coraggiosamente all'assalto del nemico, contribuendo efficacemente al successo. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Pucciani Aldo, da S. Donato Ninea (Cosenza), 1° tenente nella 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Comandante di sezione CC. RR., di scorta al Comando del corpo d'armata eritreo, durante un combattimento in cui fu impegnato lo stesso stato maggiore del Comando, prontamente e risolutamente schierava i propri uomini percorrendo più volte la zona battuta dal fuoco nemico. Contribuiva così alla vittoriosa conclusione dello scontro. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Tipaldi Luigi, da Napoli, carabiniere della 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Facente parte di una squadra a difesa di una posizione, partecipava quindi coraggiosamente all'assalto del nemico, contribuendo efficacemente al successo. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Vienni Gino, da Pistoia, carabiniere della 391 sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Facente parte di una squadra a difesa di una posizione, partecipava quindi coraggiosamente all'assalto del nemico, contribuendo efficacemente al successo. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Negasc Dumsu, da Addi Rada (Asmara), scium basci del R.C.T.C. della III sezione zaptiè del corpo d'armata eritreo. — Durante un combattimento, visto il proprio capitano muovere con un piccolo reparto all'assalto di una posizione nemica, pur appartenendo ad un altro reparto non impegnato, lo seguiva di propria iniziativa e contribuiva efficacemente, con valorosa azione personale, al successo. — Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Colonie, foglio n. 254. — PIRRONE.

(2865)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti all'Amministrazione dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 giugno 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti, od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 234 — 26 maggio 1934-XII: Viti metriche a testa con intaglio, lavorate. Viti con testa cilindrica e con testa tonda. Prospetto dei tipi unificati.

Tabella UNI 235 — 26 maggio 1934-XII: Viti metriche a testa con intaglio, lavorate. Viti con testa svasata. Prospetto dei tipi unificati.

Tabella UNI 236 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 237 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 238 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 239 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 240 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 241 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 242 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 243 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 244 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 245 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 246 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica forata con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 247 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica forata con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 248 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 249 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 250 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 251 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 252 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 253. — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 254 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 255 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 256 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 257 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 258 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 259 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 260 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 261 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 262 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 263 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 264 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 265 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 266 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 267 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 268 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 269 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 270 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 271 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 272 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 273 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 274 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 275 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 276 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 277 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 278 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 279 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 280 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 281 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 282 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 283 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dalla data del presente decreto, e per i materiali già regolamentari dal compimento di un anno dalla stessa data. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzioni dirette oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolare difficoltà nell'impiego.

Art. 3. — Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o sostituzione sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte n. 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dallo stesso Ente al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.
Approvazione della concentrazione della Mutua agraria di assicurazione « La Monroera », in Monteu Roero, nella Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona, e l'Associazione agraria di mutua assicurazione contro l'incendio « La Monroera », con sede in Monteu Roero, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento del portafoglio assicurativo di detta Mutua nella Società cattolica di assicurazione;

Considerato che la Società cattolica di assicurazione dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione da cui risultano la modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

È approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo dell'Associazione agraria di mutua assicurazione contro l'incendio « La Monroera », con sede in Monteu Roero, nella Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(2370)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 16 luglio 1936-XIV, sono stati presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge per:

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di di risanamento igienico del quartiere « Canton del Santo » in Asti.

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 3.300.000 per la sistemazione del molo S. Cataldo nel porto di Bari.

(2330)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, riguardante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle Ferrovie modenesi concesse all'industria privata.

(2931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica di Metaponto (Matera).

Con R. decreto 14 maggio 1936, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno succ. al registro 11, foglio 27, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica di Metaponto (Matera).

(2881)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

69ª Estrazione delle obbligazioni « Strada Ferrata Vittorio Emanuele ».

Si notifica che nel giorno di mercoledì 12 agosto p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 69ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società per la ferrovia Vittorio Emanuele, già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 7180.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(2932)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Torino.

Si comunica che con R. decreto 4 giugno 1936 (registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1936, reg. n. 7 Interno, foglio n. 3) il sig. dott. Iginio Altara è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino pel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del sig. dott. Antonio Masutti.

(2895)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto della provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il bando di concorso per titoli (ai sensi del R. decreto-legge 16 aprile 1935, n. 2172), in data 23 maggio 1935, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 15 gennaio 1936-XIV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria in merito firmata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei a quattro posti di medico condotto nella provincia di Ravenna, di cui al citato bando di concorso 23 maggio 1935-XIII, nell'ordine appresso indicato:

1°	Dott.	Dell'Aquila Tommaso	con	punti	18,16	su 50
2°	»	Cenni Gaspare	»	»	14,33	»
3°	»	Amadei Alessandro	»	»	14,06	»
4°	»	Micheloni Marcello	»	»	12,91	»
5°	»	Colangeli Luigi	»	»	12,23	»
6°	»	Testi Leopoldo	»	»	11,87	»
7°	»	Placci Raimondo	»	»	7,91	»
8°	»	Giugni Antonio	»	»	7,29	»
9°	»	Francalanci Rinaldo	»	»	7,16	»
10°	»	Arcieri Antonio	»	»	6,50	»
11°	»	Lorenzini Francesco	»	»	5,83	»
12°	»	Boschi Luigi	»	»	5,06	»
13°	»	Domenichini Pierino	»	»	5,41	»
14°	»	Casadio Giuseppe	»	»	4,83	»
15°	»	Gallina Enrico	»	»	3,58	»
16°	»	Turchetti Aldo	»	»	3,33	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto

giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ravenna e del comune di Alfonsine, Fusignano e Riolo Bagni per gli ulteriori effetti di legge.

Ravenna, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna e di cui al bando di concorso 23 maggio 1935;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna e destinati a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1° Dott. Tommaso Dell'Aquila - Alfonsine - Medico chirurgo condotto 2° reparto e comprimario del civico ospedale.

2° Dott. Gaspare Cenni - Riolo Bagni - Medico chirurgo condotto del 2° reparto.

3° Dott. Alessandro Amadei - Fusignano - Medico chirurgo condotto del 2° reparto (campagna).

4° Dott. Marcello Micheloni - Alfonsine - Medico chirurgo condotto del 4° reparto.

I podestà dei comuni di Alfonsine, Fusignano e Riolo Bagni, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, per gli ulteriori effetti di legge.

Ravenna, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2864)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 aprile 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate al concorso per i posti di levatrice condotta per la provincia di Campobasso bandito in data 28 maggio 1935:

1.	Carrese Caterina	punti	58,41/100
2.	Canetti Angelina	»	53,31/100
3.	Venturoli Anna	»	52,45/100
4.	Boari Maria	»	52,39/100
5.	Montacchini Elena	»	51,82/100
6.	Baldini Venere	»	51,40/100
7.	Paganelli Oriella	»	51,29/100
8.	Giusta Giberti	»	51,14/100
9.	Gatta Luisa	»	51,11/100
10.	Tartaglia Maria	»	50,78/100
11.	Esposito Concetta	»	50,59/100
12.	Tezzon Amabile	»	49,68/100
13.	Cenacchi Chiodina	»	49,39/100
14.	Fabbri Maria	»	48,73/100
15.	Tezzon Maria	»	48,25/100
16.	Cambio Francesca	»	48,10/100
17.	Rasi Ilde	»	47,71/100
18.	Papi Agata	»	47,65/100
19.	Mattioli Amelia	»	47,17/100
20.	Guerri Costantina	»	47,05/100
21.	Frezza Leonilde	»	46,74/100
22.	Tancredi Amelia	»	46,61/100
23.	Sabattini Carmen	»	46,40/100
24.	Buzzoni Giuseppina	»	46,35/100
25.	Zuppini Dina	»	46,25/100
26.	Gnani Pasquina	»	46,11/100
27.	Setti Elisa	»	46,05/100
28.	Malarne Dina	punti	45,76/100
29.	Travaini Carmen	»	45,73/100
30.	Busi Bettina	»	45,00/100
31.	Molducci Angela	»	43,88/100
32.	Cascone Maria Grazia	»	42,84/100
33.	Sabattini Dora	»	42,65/100
34.	Cavalli Elide	»	42,25/100
35.	Salvioli Lina	»	41,85/100
36.	Benatti Ermellina	»	41,48/100
37.	Malacarne Igea	»	41,46/100
38.	Sarti Wantelmen	»	41,38/100
39.	Mori Leonilde	»	41,15/100
40.	Boselli Rosa	»	38,85/100
41.	Frazzoli Etna	»	35,67/100
42.	Lollini Fiorina	»	35,00/100

Campobasso, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MONTICELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto prefettizio pari data e numero del presente con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrici condotte vacanti nei Comuni a fianco di ciascuna di esse indicati:

1. Carrese Caterina - Castel S. Vincenzo.
2. Canetti Angelina - Campochiaro.
3. Venturoli Anna - Larino.
4. Boari Maria - Petrella Tifernina.
5. Montacchini Elena - S. Croce di Magliano.
6. Baldini Venere - Cerro al Volturno.
7. Paganelli Oriella - Montecilfone.
8. Giusta Giberti - Vastogirardi.
9. Gatta Luisa - S. Giuliano del Sannio.
10. Tartaglia Maria - Sessano.
11. Esposito Concetta - Montaquila.
12. Tezzon Amabile - Gildone.
13. Cenacchi Chiodina - S. Angelo Limosano.
14. Fabbri Maria - Guardiaregia.
15. Tezzon Maria - Campodipietra.
16. Cambio Francesca - Pratella.
17. Rasi Ilde - Riccia.
18. Papi Agata - Prata Sannita.
19. Mattioni Amelia - Capriati al Volturno.
20. Guerri Costantina - Filignano.
21. Frezza Leonilde - Roccamandolfi.
22. Tancredi Amelia - Roccavivara.
23. Sabattini Carmen - Isernia per la frazione Pesche.
24. Buzzoni Giuseppina - Castelpetroso.
25. Zuppini Dina - S. Massimo.
26. Gnani Pasquina - S. Angelo in Grotte.
27. Setti Elisa - Sant'Agapito.
28. Malacarne Dina - Civitacampomarano.
29. Travaini Carmen - Roccasicura.
30. Busi Bettina - Belmonte del Sannio.
31. Molducci Angela - Fornelli.
32. Cascone Maria Grazia - Isernia per la frazione Macchia.
33. Sabattini Dora - Gallo Matese.
34. Cavalli Elide - Pizzone.
35. Salvioli Lina - Colli al Volturno per la frazione Scapoli.
36. Benatti Ermellina - Rocchetta al Volturno.
37. Malacarne Igea - Spinete.
38. Sarti Wantelmen - Castellino sul Biferno.
39. Mori Leonilde - Pietracupa.
40. Boselli Rosa - S. Elia a Pianisi per la frazione Macchia.
41. Frazzoli Etna - Isernia per la frazione Pettoranello.
42. Lollini Fiorina - Ciorlano.

Esaurita l'assegnazione delle sedi vacanti in base alla graduatoria, restano scoperte le condotte di: Fontegreca - Letino - Molise S. Biase - S. Antonio del Pesco - S. Polo Matese.

Campobasso, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MONTICELLI.

(2878)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.